



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 30 marzo 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

Protocollo: 1528/ACVCT

LORO SEDI

Rii.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

Allegati: 2

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel
(fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All' ASSOPETROLI (fax 066861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +3227630457)

Alle Ditte:

AGROINVEST (fax +210 4826576)

BIODIESEL KARTEN (fax +43425590812)

BIODIESEL VIENNA (fax +4312800213301)

BIONOR (fax +34945337391)

CAFFARO (fax 0362514683)

CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

ITAL GREEN OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 0105472356)

PINUS (fax +38626090420)

POLIOLI (fax 0161391238)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

REDOIL ITALIA (fax 0815198323)

OGGETTO: BIODIESEL. Istruzioni per il controllo delle varie frazioni di contingente di biodiesel rese disponibili per l'immissione in consumo nell'anno 2007.

In base al disposto normativo definito dalle leggi n. 296/06 e n. 266/05, nell'anno 2007 potranno essere presenti tre distinte "sorgenti" di contingente di biodiesel:

- 1) **Contingente A** – art.1, comma 371, Legge finanziaria 2007 – impiego: autotrazione in miscela con gasolio – posizione fiscale: agevolato (20% aliquota del gasolio usato come carburante);
- 2) **Contingente B** – art.1, comma 374, Legge finanziaria 2007 – impiego: autotrazione, in miscela con gasolio, e combustione – posizione fiscale: agevolato (20% aliquota del gasolio usato come carburante);
- 3) **Contingente C** – art.1, comma 421, Legge finanziaria 2006 – impiego: puro o in miscela (carburazione e combustione) – posizione fiscale: esente.

Il contingente A, in effetti, è costituito da due quote, una delle quali proveniente da contratti di filiera (stipulati direttamente tra il produttore di biodiesel ed aziende agricole) regolarmente certificati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; esso, potrà essere incrementato qualora dovessero rendersi disponibili i fondi di cui all'art.1, comma 376 della finanziaria 2007 (eventuale contingente D).

Al fine di permettere lo stoccaggio promiscuo di biodiesel ascritto a contingenti con diverso trattamento fiscale (per aliquota applicata e/o per destinazione d'uso), si dettano le prescrizioni contabili indispensabili per consentire il controllo del rispetto delle quantità assegnate.

1. GESTIONE DEL CONTINGENTE

Nella gestione del biodiesel si distinguono due soggetti principali:

- **i produttori**, che ricevono l'assegnazione;
- **i miscelatori**, che effettuano l'immissione in consumo del prodotto.

In taluni casi, le due figure sopra descritte coincidono.

1.1 Adempimenti dei produttori assegnatari di quota di contingente

La gestione del biodiesel nei **depositi annessi agli impianti di produzione** deve essere effettuata secondo le disposizioni seguenti:

- 1) **Contabilizzazione delle introduzioni nel deposito di stoccaggio del biodiesel prodotto dai propri impianti**: la quantità ottenuta viene registrata, in volume (a 15 °C) e peso nonché distintamente per accertamento di produzione, nella sezione "carico" del relativo registro, senza specificare l'appartenenza ad alcun contingente;

- 2) contabilizzazione delle introduzioni nel deposito di stoccaggio del biodiesel proveniente da altri depositi: la quantità introdotta viene registrata per singola introduzione, sempre in volume (a 15 °C) e peso, distintamente per contingente d'appartenenza oltre che come totale (non può escludersi a priori che pervengano partite costituite da più contingenti);
- 3) estrazione del biodiesel in sospensione d'accisa: sul DAA, oltre all'indicazione della quantità di prodotto, viene riportata la seguente ulteriore indicazione "*Biodiesel ascritto al contingente (segue indicazione del/dei contingente/i individuato/i attraverso il codice come da elenco in premessa)*", che, in caso di miscele fino al 5 % di biodiesel, viene riportata in prosecuzione di quella disposta dall'art. 2, comma 5, del D.M. 256/03 e, dal comma 6 del medesimo articolo e Decreto, in caso di miscele al 25 % di biodiesel destinate all'extra-rete. In difetto di dette indicazioni, elementi indispensabili per l'applicazione dell'agevolazione in parola, si applica il principio generale di tassazione per equivalenza e, conseguentemente, la relativa quantità di biodiesel si pone al di fuori di qualsiasi contingente;
- 4) estrazione di biodiesel ad accisa assoluta: il biodiesel movimentato allo stato puro può essere ascritto esclusivamente al contingente C, in tal caso, sul DAS viene specificata la quantità espressa sia in litri (a 15 °C) che in peso. In caso di miscela fino al 5 %, sul DAS viene specificata sia la quantità complessiva che la quantità del biodiesel contenuto, attraverso la seguente indicazione "*biodiesel contenuto pari a x l 15 °C e y kg, ascritti al contingente (segue indicazione del/dei contingente/i individuato/i attraverso il codice come da elenco in premessa)*", che, in caso di miscele al 25 % di biodiesel destinate extra-rete, viene riportata in prosecuzione di quella disposta dall'art. 2, comma 6, del D.M. 256/03; oltre a detta indicazione viene pure riportata la destinazione d'uso del prodotto estratto, rilevata dalla voce "impiego" del citato elenco in premessa. In difetto di dette indicazioni, elementi indispensabili per l'applicazione dell'agevolazione in parola, si applica il principio generale di tassazione per equivalenza e, conseguentemente, la relativa quantità di biodiesel si pone al di fuori di qualsiasi contingente;
- 5) contabilizzazione del biodiesel estratto: le quantità estratte vengono registrate, nella sezione "scarico" del relativo registro, nel dettaglio della singola estrazione su finche separate per singolo contingente, quindi per posizione fiscale e, ancora, limitatamente alle estrazioni ad accisa assoluta, per destinazione d'uso. Resta fermo l'obbligo di allegare, al suddetto registro, i relativi documenti giustificativi;
- 6) tenuta del conto a scalare: su apposite finche del registro di carico/scarico viene annotata, nell'apposita casella, l'assegnazione di contingente da parte di quest'Area Centrale; in corrispondenza della casella valorizzata con la rimanenza giornaliera, viene registrato il "saldo" giornaliero per singolo contingente (vedi all.to 1 – intestazione di figura 1) che è calcolato, convenzionalmente, detraendo dal valore precedentemente assunto la sommatoria delle estrazioni giornaliere riferita al corrispondente contingente, cioè, indipendentemente dal fatto che vi sia stata produzione o meno. In altri termini, si conviene che, se su un contingente esiste disponibilità per l'estrazione (cioè, il relativo conto a scalare è

rappresentato da un valore positivo) e nei serbatoi di prodotto finito ed accertato fiscalmente esiste fisicamente del biodiesel (per quanto sopra, anche totalmente proveniente da altri depositi), se si effettua l'estrazione, il relativo quantitativo alimenta il conto a scalare che, non prevedendo reintegri (cioè, nuove assegnazione sul medesimo contingente) rende, una volta passato per il valore zero, il relativo contingente definitivamente esaurito;

- 7) trasferimenti tra assegnatari di quote di contingente: sono ammessi trasferimenti di quantitativi di prodotto contingentato da e per altri impianti assegnatari di quote di contingente. Per quanto attiene all'eventuale esercizio della facoltà di cedere in conto lavorazione, ad altre ditte assegnatarie, quota parte del contingente assegnato, previa comunicazione ai competenti Uffici (comma 5 – art. 4 – D.M. 256/2003), questa Area centrale si riserva di impartire, di volta in volta, le disposizioni necessarie alla gestione dell'evento.

In sintesi, le regole per il controllo sono le seguenti:

- il produttore all'atto della spedizione di biodiesel classifica il prodotto come appartenente ad uno dei contingenti di cui è assegnatario apponendo, sul relativo documento d'accompagnamento, l'indicazione di cui al punto 3) o al punto 4);
- ciascuna Società assegnataria può, per ciascun contingente, estrarre una quantità massima pari alla relativa assegnazione;
- qualsiasi quantitativo estratto e non coperto dalla relativa disponibilità sul conto a scalare è definito "fuori contingente".

1.2 Adempimenti dei depositi di biodiesel soggetto ad accisa non annessi ad impianti di produzione del medesimo prodotto.

La gestione del biodiesel presso gli impianti in argomento deve essere effettuata secondo le disposizioni seguenti:

- 1) contabilizzazione delle introduzioni in deposito: il biodiesel giunge scortato dal DAA, compilato secondo le modalità di cui al punto 3 del precedente paragrafo. Ad ogni ricezione, sul registro di carico/scarico viene annotata, in volume (a 15 °C) e peso nonché distinta per contingente di appartenenza, la quantità di biodiesel ricevuta e gli estremi del documento di scorta (vedi all.to – intestazione di figura 2);
- 2) estrazione del biodiesel in sospensione d'accisa: si vedano le prescrizioni di cui al punto 3 del precedente paragrafo;
- 3) estrazione di miscela ad accisa assolta: si vedano le prescrizioni di cui al punto 4 del precedente paragrafo;

- 4) contabilizzazione del biodiesel estratto: si veda il punto 5 del precedente paragrafo, oltre alla sezione scarico dell'intestazione riportata in figura 2 dell'all.to 1;

1.3 Adempimenti dei depositi di biodiesel assoggettato ad accisa.

La gestione del biodiesel presso gli impianti in argomento viene effettuata, per quanto riguarda l'estrazione, secondo quanto prescritto al punto 4 del precedente paragrafo 1.1; per tutto il resto, si fa riferimento al dettaglio dell'intestazione riportata in figura 3 dell'all.to 1.

1.4 Adempimenti comuni alle tre tipologie di deposito di cui sopra.

I depositi di cui ai punti 1.1 e 1.2, comunicano, con frequenza mensile (o, secondo quanto diversamente previsto dal progetto di telematizzazione degli adempimenti in fase di realizzazione) le movimentazioni di magazzino con il medesimo dettaglio delle intestazioni, di relativo interesse, di cui alle figure 1 e 2 dell'all.to 1.

I depositi di cui al punto 1.3 trasmettono, con frequenza annuale (ovvero all'atto dell'eventuale cessazione dell'attività specifica), il prospetto di chiusura compilato con il medesimo dettaglio dell'intestazione riportata in figura 3 dell'all.to 1.

I depositi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 tengono contabilità separata (su apposito registro di carico/scarico) delle quantità di biodiesel fuori contingente come definite nei precedenti paragrafi.

E' appena il caso di precisare che gli oli minerali in miscela con il biodiesel vengono contabilizzati separatamente e che, conseguentemente, un prodotto (la "miscela") fisicamente unico, viene contabilmente gestito con una doppia scritturazione.

1.5 Determinazione composizione percentuale delle miscele

La determinazione, a qualsiasi fine, della composizione percentuale delle miscele, viene effettuata esclusivamente dai Laboratori Chimici delle Dogane.

1.6 Calcolo volume a 15 °C

Data una quantità M di biodiesel, si ha:

$$V_{15} = M / \rho_{15}$$

dove:

$$V_{15} [\text{m}^3] = \text{Volume a } 15 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\rho_{15} [\text{kg}/\text{m}^3] = \text{densità a } 15 \text{ }^\circ\text{C}$$

Si ha inoltre che:

$$M \text{ [kg]} = V_{(T)} * \rho_{(T)}$$

e, in base alla norma UNI EN 14214, si ha:

$$\rho_{15} = \rho_{(T)} + 0,723 (T - 15)$$

dove :

$$V_{(T)} \text{ [m}^3\text{]} = \text{Volume rilevato in serbatoio alla temperatura T}$$

$\rho_{(T)}$ [kg/m³] = densità, alla temperatura T, determinata con termodensimetro

T [°C] = temperatura osservata sul termodensimetro

quanto sopra è valido nell'intervallo di temperatura 0 ÷ 60 °C; è tutt'ora in corso la verifica della validità di tale intervallo. Al termine delle relative prove sperimentali, saranno, se del caso, impartite ulteriori disposizioni.

1.7 Regime dei cali

Nelle more di una specifica regolamentazione al riguardo, per il biodiesel si adotta la misura (1% in volume a 15°C su base annua) prevista, per il gasolio, dal Decreto del Ministero delle Finanze n.55/00.

Si sottolinea come, nelle intestazioni del registro di carico/scarico (vedi figure 1, 2 e 3 dell'allegato n. 1) di tutte le tipologie di deposito contemplate nel presente documento, sia stata prevista, per ciascun contingente, la colonna della rimanenza giornaliera per rendere più agevole il calcolo dei cali legali di giacenza.

1.8 Definizione dell'impiego in autotrazione.

Si intende avviata all'uso autotrazione la miscela gasolio-biodiesel distribuita in rete (tenore di biodiesel fino al 5%) e extra-rete (tenore di biodiesel fino al 5% o pari a 25%).

Per quest'ultima modalità di distribuzione si intende agevolato l'impiego della miscela esclusivamente per il rifornimento di mezzi in grado di viaggiare su strada, con l'esclusione, quindi, dei motori fissi e degli impieghi ferroviari; si precisa che il biodiesel impiegato nell'agricoltura e nell'attività di moto-pesca non è parte del contingente agevolato.

In sostanza, gli impieghi per "autotrazione" costituiscono un sottoinsieme proprio degli impieghi in "carburazione".

Sulla questione è stato, comunque, avanzato apposito quesito al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale fonti energia, dall'esito del quale deriverà l'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni.

1.9 Annullamento delle disposizioni di cui alla nota prot.1254/ACVCT del 16 marzo 2007.

Vista l'avvenuta assegnazione, con nota prot.1299/ACVCT del 20 marzo 2007, del contingente di 180.000 tonnellate di biodiesel previsto dall'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, dalla data della presente nota sono annullate le disposizioni transitorie, indirizzate ai produttori che hanno saturato la capacità di stoccaggio, impartite con nota prot.1254/ACVCT del 16 marzo 2007, ad ogni buon conto allegata in copia alla presente (all.to 2).

Il biodiesel movimentato secondo le disposizioni della citata circolare n. 1254 nonché della successiva prot. n. 1299 del 20 marzo 2007, relativa all'assegnazione del contingente pari a 180.000 di cui all'art. 22 bis – comma 2 – D.L.gs 504/95, così come modificato dall'art. 1 – comma 371 – L. 296/06, è da ritenersi ascritto al contingente A; pertanto, la relativa contabilizzazione è effettuata secondo quanto sopra disposto al riguardo.

Attesa la vastità della platea d'utenza alla quale le presenti disposizioni sono rivolte, si pregano le Associazioni di Categoria di adoperarsi per dare alle medesime la massima diffusione; il presente telefax sarà immediatamente pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Si pregano, altresì, le Direzioni Regionali in indirizzo di voler segnalare alla scrivente Area Centrale ogni eventuale criticità riscontrata nella pratica applicazione delle presenti disposizioni.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 16 marzo 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

Protocollo: 1254 /ACVCT

LORO SEDI

Rii.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel
(fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All' ASSOPETROLI (fax 066861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)
c.a. Dott.MANZO

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alle Ditte:

BIODIESEL KARTEN (fax +43425590812)

BIONOR (fax +34945337391)

CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 0105472356)

POLIOLI (fax 0161391238)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

REDOIL ITALIA (fax 0815198323)

OGGETTO: Stoccaggio del biodiesel in attesa dell'assegnazione del contingente di cui all'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95. Disposizioni transitorie per i produttori che hanno saturato la capacità di stoccaggio.

Com'è noto, l'art-22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, introdotto dall'art.1, comma 371 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, per il quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante. Tale contingente è incrementato, per l'anno 2007, ai sensi dell'art.1, commi 374 e 376 della suddetta Legge 296/06.

Nelle more dell'assegnazione del suddetto contingente, al fine di permettere ai fabbricanti che hanno saturato la capacità di stoccaggio di proseguire la propria attività, nulla osta al trasferimento del biodiesel eccedente presso altri depositi fiscali autorizzati alla detenzione del suddetto prodotto.

Per il suddetto trasferimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art.21 del Decreto 210/96, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori cautele:

- 1) non è ammesso il trasferimento ad altri fabbricanti di biodiesel;
- 2) occorre apporre sul DAA la seguente informazione: *"Biodiesel trasferito secondo le modalità contenute nella nota prot.1254/ACVCT del 16 marzo 2007"*;
- 3) il depositario ricevente il prodotto non potrà ulteriormente trasferirlo prima dell'effettiva assegnazione del contingente.

Dopo l'effettiva assegnazione del contingente, saranno fornite specifiche istruzioni per il trattamento fiscale delle quantità trasferite secondo la procedura di cui alla presente nota.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis